

AGRICOLA PARAELIOS
SPA



Sistema di gestione



Modello di organizzazione



Codice etico



Analisi dei rischi



Procedure



Modulistica



PARTE SPECIALE – SEZ. Z – Reati tributari
(Art. 25-quinquiesdecies del D.lgs.n.231/01)

MOGC-SPE-23

Organizzazione

AGRICOLA PARAELIOS S.P.A.

LOC VALLECOLICCHIA SNC

POGGIO CATINO - RIETI

Tel. 3462595520

Web : www.

E-Mail : agricolaparaelios@gmail.com

MOGC 231 – PARTE SPECIALE

ai sensi del D.Lgs.n.231 del 8 Giugno 2001 e s.m.i.

Master

✓

Copia controllata

✓

Copia non controllata

×

Numero della copia

02

Emissione DG

Data

Firma

Approvazione DG

Data

Firma

Approvazione ODV

Data

Firma

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	04/01/2022	Prima emissione	KSERVICE SRL
00		Modifiche alla sezione	
00		Modifiche alla sezione	
00		Versione	

Indice generale della sezione

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte speciale

23	Sezione Z: Reati tributari
23.1	<i>Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari</i>
23.2	<i>Criteri per la definizione di reati tributari</i>
23.3	<i>Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001</i>
23.3.1	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i>
23.3.2	<i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i>
23.3.3	<i>Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i>
23.3.4	<i>Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i>
23.3.5	<i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i>
23.3.6	<i>Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)</i>
23.3.7	<i>Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)</i>
23.3.8	<i>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)</i>
23.4	<i>Le attività sensibili relative ai reati tributari</i>
23.5	<i>Organi e funzioni aziendali coinvolte</i>
23.6	<i>Principi e regole di comportamento</i>
23.7	<i>Principi e norme generali di comportamento</i>
23.8	<i>I controlli dell'Organismo di Vigilanza</i>

23.1 Introduzione e funzione della parte speciale di reati tributari

La presente parte speciale si riferisce ai reati tributari di cui all'Art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/2001 e ha come obiettivo che tutti i destinatari, ossia amministratori, dirigenti e dipendenti aziendali nonché consulenti e collaboratori, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs.n.231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra richiamati

In particolare, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- Fornire le regole di comportamento e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti, liberi professionisti e partner aziendali sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello
- Fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

23.2 Criteri per la definizione di reati tributari

La fattispecie del reato è posta in relazione alla **commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** previsto dall'Art. 2 del Decreto Legislativo del 10 marzo 2000, n.74 e modificato dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019.

Le fasi di preparazione del reato sono:

- L'approntamento della falsa documentazione con la registrazione delle spese nelle scritture contabili e l'utilizzo di esse per giungere al calcolo dell'imponibile per imposte
- La indicazione in una delle dichiarazioni previste dalla legge degli elementi riportati nella documentazione fittizia, mentre la fase di commissione si realizza nel momento in cui viene presentata la dichiarazione compilata utilizzando la falsa documentazione consistente in fatture o altri documenti come scontrini, ricevute fiscali, etc. riguardanti operazioni inesistenti.

Il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 **"Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"** ha inserito **nell'Art.25-quinquiesdecies** il comma 1-bis " In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n.74, se commessi nell'ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto** per un importo complessivo non inferiore a **dieci milioni di euro**".

L'applicazione del comma 1-bis sembra interessare solo enti di grandi dimensioni e forza economica e solo condotte fraudolente su scala internazionale.

23.3 Le fattispecie di reato richiamate dal D.Lgs.n.231/2001

L'attività normativa si sostanzia nell'introduzione dell'Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 con relative sanzioni per violazioni e l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad alcuni illeciti commessi nella commissione del delitto di **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Altrettanto dicasi per i delitti di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** al fine di **evadere l'imposta sul valore aggiunto**

I reati inseriti nell'Art.25-quinquiesdecies in una prima fase dall'Art. 39 Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 coordinato con la Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019 sono stati:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 2 D.Lgs.n.74**
- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici - Art. 3 D.Lgs.n.74**
- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - Art. 8 D.Lgs.n.74**
- **Occultamento o distruzione di documenti contabili - Art. 10 D.Lgs.n.74**
- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte -Art.11 D.Lgs.n.74**

mentre quelli inseriti da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 sono:

- **Dichiarazione infedele -Art.4 D.Lgs.n.74/2000**
- **Omessa dichiarazione -Art.5 D.Lgs.n.74/2000**
- **Indebita compensazione - Art.10-quater D.Lgs.n.74/2000**

L'azienda è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali

A tal fine, ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, in considerazione dei reati previsti dall' Art. 25-quinquiesdecies del Decreto Legislativo 231/01, volto a verificare la rispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto

In considerazione delle caratteristiche societarie ed organizzative, la presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dall' Art.25-quinquiesdecies del D.Lgs.n.231/01 unitamente ai comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti ai quali il Modello ex D.Lgs.n.231/01 è destinato

Nota.

L'Art.2 del D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 ha aggiunto all'Art. 6 del D.Lgs.n.74/2000 il comma 1-bis:

«Art. 6 (Tentativo).

- 1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.
- 1-bis. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'Art. 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli Artt. 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

23.3.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.2 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Si riporta il testo dell'Art. 2 del D.Lgs 74 modificato al comma 1, con l'aggiunta del comma 2-bis.

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dal comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.3 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti tende ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Si riporta il testo dell'Art. 3 del D.Lgs.n.74 modificato al comma 1

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila
- L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.3 Dichiarazione infedele (Art. 4 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.4 punisce chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica nella dichiarazione annuale elementi attivi o passivi diversi o inesistenti.

Si riporta il testo dell'Art. 4 del D.Lgs.n.74

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Per il delitto di dichiarazione infedele, previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.4 Omessa dichiarazione (Art. 5 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019 e inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.5 punisce il soggetto obbligato o il sostituto di imposta che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta una delle dichiarazioni relative a dette imposte

Si riporta il testo dell'Art. 5 del D.Lgs.n.74

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.
- 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Per il delitto di omessa dichiarazione, previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.5 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art.8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.8 punisce chi emette fatture inesistenti per consentire evasione a terzi di imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Si riporta il testo dell'Art. 8 del D.Lgs.n.74 modificato al comma 1 e con l'aggiunta del comma 2-bis

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

3....

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.6 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art.10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)

L'Art.10 punisce chi distrugge o occulta documentazione per evadere o far evadere imposte sui redditi o sul valore aggiunto

Si riporta il testo dell'Art. 10 del D.L.gs 74 modificato al comma 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.3.7 Indebita compensazione (Art. 10-quater D.Lgs.n.74 inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

L'Art.10-quater punisce chi vantando crediti non spettanti, li utilizza in compensazione su somme dovute

Si riporta il testo dell'Art. 10-quater del D.L.gs.n.74

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Per il delitto di indebita compensazione, previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.



23.3.8 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art.11 D.Lgs.n.74)

L'Art.11 punisce chi, per non pagare imposte sui redditi o sul valore aggiunto o altro, si adopera per rendere inefficace la procedura di riscossione

Si riporta il testo dell'Art. 11 del D.L.gs.n.74 e s.m.i.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1 e 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

23.4 Le attività sensibili relative ai reati tributari

L'Art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs.n.231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di gestione previsti dal decreto, l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili" o "a rischio", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs.n.231/2001

L'analisi svolta nel corso del Progetto ha permesso di individuare le attività della Società che potrebbero essere considerate "sensibili" con riferimento al rischio di commissione dei reati richiamati dall'**Art. 25-*quiquiesdecies*** del D.Lgs.n.231/2001.

Prima dell'introduzione di questo articolo in merito agli illeciti amministrativi venivano analizzate quelle aree aziendali in cui potevano annidarsi i reati di riciclaggio, corruzione tra privati, illecite operazioni sul capitale sociale, etc.; con l'articolo 25-*quiquiesdecies* le stesse aree aziendali sono quelle più sensibili e quindi da monitorare in riferimento ai reati tributari per l'ottenimento di vantaggi fiscali illeciti sia in materia di IVA sia in materia di imposte dirette.

Le aree a rischio "diretto" coprono l'intera area amministrativa-contabile di un ente in modo particolare quelle interessate alle operazioni in materia di imposte e di versamenti di IVA.

23.5 Organi e funzioni aziendali coinvolte

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, anche in riferimento alle attività svolte dall'azienda le seguenti:

- Gestione fatturazione
- Gestione amministrativa
- Gestione di attività collegate ad import ed export
- Gestione fornitori
- Gestione acquisti
- Attività di gestione del personale.

Eventuali integrazioni delle suddette Aree a Rischio potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

23.6 Principi e regole di comportamento

Tutti i Processi Sensibili devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti e al codice di condotta aziendale nonché alle procedure aziendali, ai valori e alle regole contenute nel Modello

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative

23.7 Principi e norme generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali aziendali (e dei Destinatari, Dipendenti, e Consulenti/Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate
- Violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività amministrativo-contabile
- Assicurare che il processo di assunzione ed impiego del personale del settore amministrativo sia motivato da effettive necessità aziendali, che sia condotto in maniera trasparente e documentabile e che sia basato su criteri non arbitrari e quanto possibile oggettivi.
- Assicurare l'esistenza nell'impresa di un sistema sia organizzativo, sia amministrativo-contabile adeguati e che ricomprendano anche un sistema gestionale efficace.

23.8 I controlli dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e il suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello

Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate, il rispetto delle stesse da parte di tutti i destinatari e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- Proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati alla presente Parte Speciale
- Monitorare sul rispetto delle procedure per la prevenzione della commistione di reati tributari in costante coordinamento con le funzioni di direzione ed amministrazione del personale
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.